

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 7 del 6 Marzo 2024

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| 1. L. N. 15/2024 - Pubblicata la Legge di delegazione europea 2022 - 2023 | 2 |
| 2. L. N. 17/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 212/2023 che regola il Superbonus 2024..... | 3 |
| 3. L. N. 18/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 215/2023 - Milleproroghe 2024..... | 4 |
| 3.1. <i>L. N. 18/2024 - Autocertificazione da parte degli stranieri - Ennesima proroga al 31 dicembre 2024</i> | 6 |
| 3.2. <i>L. N. 18/2024 - Proroga per l'esenzione IVA per il Terzo settore al 1° gennaio 2025</i> | 7 |
| 3.3. <i>L. N. 18/2024 - Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti al 30 aprile 2024</i> | 7 |
| 4. D.L. N. 19/2024 - Pubblicato il decreto-legge che reca disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR | 8 |
| 4.1. <i>D.L. N. 19/2024 - Semplificazioni di regimi amministrativi in materia di esercizio di attività artigiane</i> | 9 |
| 4.2. <i>D.L. N. 19/2024 - La Piattaforma di gestione deleghe</i> | 10 |
| 4.3. <i>D.L. N. 19/2024 - Istituito ufficialmente il sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)</i> | 11 |
| 4.4. <i>D.L. n. 19/2024 - PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per 24 mesi</i> | 12 |
| 4.5. <i>D.L. n. 19/2024 - SICUREZZA NEI CANTIERI - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti</i> | 13 |
| 4.6. <i>D.L. N. 19/2024 - AL VIA IL PIANO TRANSIZIONE 5.0</i> | 14 |
| 5. MUD 2024 - Pubblicato il decreto che approva il modello per l'anno 2024 - Presentazione entro il 1° luglio 2024..... | 15 |
| 6. LAVORO AGILE - Accesso consentito fino al prossimo 31 marzo..... | 16 |
| 7. SOCIETA' DI CAPITALI - Entro il 16 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili..... | 16 |
| 8. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) - Al via dal 4 marzo la formazione sulla digitalizzazione del ciclo appalti nel Nuovo Codice..... | 17 |
| 9. CODICE AMBIENTALE - AL VIA LA REVISIONE DEL TESTO UNICO - Nominata la Commissione.... | 18 |
| 10. PARLAMENTO EUROPEO - Chi inquina paga - Via libera alla direttiva europea sui crimini ambientali..... | 18 |
| 11. SYLLABUS - Nasce il Fascicolo formativo del dipendente | 19 |
| 12. GSE - AGGIORNATO IL CONTATORE DEL CONTO TERMICO - Riquilibrare i propri edifici e migliorarne le prestazioni energetiche..... | 19 |
| 13. IPCEI Cloud - Stanziati 250 milioni di euro - Definiti le modalità e i termini per l'invio delle domande - Al via dal prossimo 15 marzo | 20 |
| 14. STAMPA PERIODICA ITALIANA DIFFUSA ALL'ESTERO - Contributi anno 2023 - Domande di ammissione entro il prossimo 31 marzo | 21 |

| | |
|---|----|
| 15. BONUS PATENTE AUTOTRASPORTO - Stanziati 4,9 milioni di euro - Richieste al via dal 4 marzo 2024..... | 21 |
| 16. RIMOZIONE AMIANTO - Le agevolazioni fiscali spettano anche senza un intervento di ristrutturazione sull'immobile..... | 22 |
| 17. ENTI DEL TERZO SETTORE - Comunicazioni dei dati relativi alle erogazioni liberali entro il 4 aprile 2024..... | 23 |
| 18. ENTI GESTORI DI ATTIVITA' FORMATIVE - Stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione dell'entità dei contributi erogati ai sensi della L. n. 40/1987 - Istanze entro il prossimo 27 marzo | 23 |
| 19. E-MAIL DEI DIPENDENTI - Il Garante privacy sospende le nuove regole e avvia una consultazione pubblica..... | 25 |
| 20. AgID - Monitoraggio sulla conformità dei siti web della P.A. | 25 |
| 21. ISTAT - L'ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE - Anno 2022 - Aumentata l'offerta dei servizi online - Da rafforzare la sicurezza informatica | 26 |
| 22. ZES - Dai commercialisti un quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2023 e delle opportunità future | 27 |
| 23. ACN E GARANTE PRIVACY - Linee Guida in materia di conservazione delle password - Disponibili le FAQ | 27 |
| 24. ZFU - Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia - Esonero contributivo anche per il 2024 | 28 |
| 25. TAXI - ENNESIMO RICHIAMO DELL'ANTITRUST - Aumentare il numero delle licenze e la flessibilità dei turni | 28 |
| 26. CONSIGLIO DI STATO - STOP ai cartelloni con i prezzi medi della benzina | 29 |
| 27. PASSAPORTI - Poste Italiane in aiuto delle Questure..... | 29 |
| 28. VIA ALLA SPERIMENTAZIONE DEL TRIBUNALE ONLINE - Dal 1° marzo in 7 città italiane | 30 |
| 29. Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) - Direttiva dal Dipartimento per la trasformazione digitale | 31 |
| 30. MEDICINALI VENDUTI ONLINE - La Corte di Giustizia UE ne precisa le condizioni - Lecito mettere in contatto farmacisti e clienti per vendere online farmaci | 32 |
| 31. VALORE PROBATORIO DELLA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA - Intervento della Corte di Giustizia UE - La firma elettronica qualificata va assimilata alla firma autografa | 33 |
| Altre notizie in breve | 34 |
| Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea | 1 |

1. L. N. 15/2024 - Pubblicata la Legge di delegazione europea 2022 - 2023

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, la **Legge 21 febbraio 2024, n. 15**, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023**".

Il provvedimento - in vigore dal prossimo 10 marzo - si compone di 3 Capi e di 19 articoli nonché una descrizione delle direttive elencate nell'Allegato A:

- **Capo I** - Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea (artt. 1 e 2);
- **Capo II** - Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee (artt. 3 – 13);
- **Capo III** - Deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei (artt. 14 – 19).

L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a **10 direttive** (artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13), nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a **7 regolamenti europei** (artt. 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19).

L'annesso Allegato A, che originariamente elencava 10 direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito dell'esame in sede referente, **ne contiene 7**, per il recepimento delle quali non vengono proposti principi e criteri direttivi specifici.

Ecco le principali misure previste:

- recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della **presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali**: entro 6 mesi

dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi a modifica dell'art. 114 c.p.p. prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;

- adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE, stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'**imballaggio dei medicinali** per uso umano;
- recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai **gestori di crediti e agli acquirenti di crediti** e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
- recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'**esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro**;
- recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della **parità di retribuzione tra uomini e donne** attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;
- recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la **rendicontazione societaria di sostenibilità**, e per l'adeguamento della normativa nazionale;
- adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate **cripto-attività** e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di **riciclaggio o finanziamento del terrorismo**, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare un Dossier di approfondimento a cura del Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati, cliccare QUI.](#)

2. L. N. 17/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 212/2023 che regola il Superbonus 2024

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024, la **Legge 22 febbraio 2024, n. 17** recante "**Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77**".

Nessuna sorpresa nei contenuti del trentaduesimo provvedimento di modifica delle regole disciplinate dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sul superbonus, sul bonus barriere architettoniche e sul meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Il provvedimento è composto dai seguenti 4 articoli:

- Art. 1 - Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia
- Art. 2 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
- Art. 3 - Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Art. 4 - Entrata in vigore.

A partire **dal 1° gennaio 2024 il Superbonus passerà ad un'aliquota del 70%** e riguarderà solo lavori condominiali. L'agevolazione si interrompe per villette e unifamiliari.

Un'ulteriore riduzione si avrà, ancora, nel 2025 per cui le detrazioni per i lavori saranno al 65%, dopodiché l'agevolazione terminerà.

Ricordiamo comunque l'attribuzione del bonus fiscale, che per le spese sostenute da condomini e persone fisiche si applica:

- nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- nella misura del 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;

- nella misura del 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
- nella misura del 65% per le spese sostenute nell'anno 2025.

Per le unità immobiliari, la detrazione al 110% è prevista per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, qualora sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori al 30 settembre 2022.

Se, invece, i lavori sono iniziati il 1° gennaio 2023, si applica l'aliquota al 90%.

Per tutti quelli che si trovano nella condizione di perdere l'agevolazione del 110%, sia perché fanno parte di edifici condominiali, sia perché hanno cantieri aperti dal 2022 in case unifamiliari che non hanno ancora terminato i lavori, otterranno un contributo economico a copertura della differenza tra il 110% e il 70% da parte dell'Agenzia delle entrate, solo se rispettano le seguenti condizioni:

- deve essere raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 60%, verificato al 31 dicembre 2023;
- i soggetti beneficiari devono percepire redditi inferiori a 15.000,00 euro;
- le spese devono essere sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024.

Tra le misure previste dal provvedimento c'è anche il riconoscimento del credito d'imposta per i lavori realizzati e asseverati entro il 31 dicembre 2023.

All'articolo 2, comma 1, viene inoltre esteso il divieto di cessione del credito già previsto dal D.L. n. 11/2023 anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

Inoltre, i contribuenti che usufruiscono dei benefici previsti dall'articolo 119, comma 8-ter, del D.L. n. 34/2020, avviati dopo la data di entrata in vigore del D.L. 212/2023, sono obbligati a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, contratti assicurativi che coprano i danni causati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (art. 2, comma 2).

Con l'articolo 3, il provvedimento entra nel merito dell'utilizzo improprio del **bonus barriere architettoniche**, che permette una detrazione del 75% della spesa sostenuta ma soprattutto che ha ancora l'accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Infatti, viene rivisto l'elenco degli interventi che permettono l'accesso all'agevolazione, salvaguardando i diritti delle persone con disabilità.

Viene limitato l'ambito oggettivo dell'agevolazione, prevedendo che la stessa sia riconosciuta per la realizzazione di interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Inoltre, a partire dal 2024 anche per questi interventi sarà necessaria l'asseverazione dei lavori effettuata da parte di un tecnico abilitato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

3. L. N. 18/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 215/2023 - Milleproroghe 2024

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la **Legge 23 febbraio 2024, n. 18**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**".

Durante l'iter di conversione sono state apportate rilevanti modifiche e introdotte importanti novità: dagli iniziali 20 articoli si è passati agli **attuali 29 articoli**.

Tale tante novità introdotte, segnaliamo:

L'articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di **fatturazione elettronica** da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

L'articolo 3, al comma 4-bis, proroga al **31 dicembre 2024** il **credito d'imposta** per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (**PMI**) istituito dalla Legge di bilancio 2018 disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della misura per l'anno 2025.

L'articolo 3, comma 12-ter, amplia la facoltà di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di **risparmio energetico** e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

Sempre all'articolo 3, il comma 12-sexies, proroga al **1° gennaio 2025** l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'**IVA** (applicabili **anche agli enti del Terzo settore**) recate dal D. L. n. 146/2021 in materia fiscale.

Il comma 12-undecies, poi, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto **ravvedimento speciale** (disciplinato dalla Legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'importo dovuto è rateizzabile con l'applicazione di interessi nella misura del 2% annuo.

L'articolo 3, comma 12-duodecies estende l'applicabilità delle norme sullo **svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti**, disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il **30 aprile 2024**.

L'articolo 3 al comma 12-terdecies estende il termine per avvalersi dell'agevolazione prevista per l'**acquisto della casa di abitazione** da parte di soggetti **con età inferiore a 36 anni** e con valore dell'ISEE non superiore a 40.000, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024.

Il comma 12-quaterdecies riconosce, inoltre, un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dal comma 12-terdecies.

L'articolo 3-bis, al comma 1, differisce al **15 marzo 2024** il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. **rottamazione-quater**.

L'art. 4, comma 1-bis, **proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024** la sospensione dei procedimenti di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 per inadempimento agli obblighi di vaccinazione contro il COVID.

L'articolo 4, comma 8-quater, dispone per il 2024 l'**incremento di 2 milioni** delle risorse previste per il c.d. "**bonus psicologo**", per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati. Le disponibilità finanziarie per il 2024 diventano così di **10 milioni di euro**.

All'articolo 11, comma 5-ter, è disposta la proroga al **31 dicembre 2024** della norma che consente all'imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di accesso ad una procedura di **composizione negoziata della crisi**.

L'articolo 13, comma 3-bis, infine, **proroga agli anni 2024 e 2025** il regime di **agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari** dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000 euro per lo 0%;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50%;
- oltre 15.000 euro, al 100%.

L'art. 18, comma 4-bis, **proroga al 31 dicembre 2024** l'originario termine del 30 aprile 2024 entro cui è consentito stipulare nel settore privato **contratti di lavoro a tempo determinato** di durata superiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente, come previsto in via eccezionale dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2015, per l'ipotesi in cui le fattispecie di ammissibilità di contratti di durata superiore al termine ordinario non siano individuate da contratti collettivi di lavoro applicati in azienda.

L'art. 18, comma 4 ter e quater, anticipa dal 1° agosto 2022 al 1° agosto 2020 il termine iniziale, e **differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024** il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di **assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni** con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell'apposito Fondo, dell'incentivo all'assunzione

di persone appartenenti a tale categoria nell'ambito di applicazione del cd. "collocamento obbligatorio" di cui alla L. n. 68/1999.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una nota sintetica dell'ANCI con le norme di interesse per i Comuni, cliccare QUI.](#)

3.1. L. N. 18/2024 - Autocertificazione da parte degli stranieri - Ennesima proroga al 31 dicembre 2024

Il **comma 1 dell'articolo 2** prevede l'ennesima proroga delle disposizioni previste per l'entrata in vigore dell'autocertificazione per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia. Si dispone, infatti, la **proroga al 31 dicembre 2024** del termine a partire dal quale anche ai cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia potranno poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione.

Pertanto, anche nel 2024, i cittadini stranieri **dovranno continuare a presentare i certificati originali**, ad esempio quello degli esami sostenuti all'Università, per rinnovare un permesso per motivi di studio oppure quelli di casellario giudiziale e carichi pendenti se chiedono un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.

Si tratta dell'ennesima proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal **D.L. n. 5/2012** (c.d. "*Decreto Semplifica Italia*"), la cui entrata in vigore ampliava la facoltà di autocertificazione per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia.

La disposizione di cui all'**articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35**, si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto, all'articolo 19-bis, la modifica dell'articolo 17, comma 4-quater, fissando al termine del "**31 dicembre 2022**" l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, dello stesso articolo 17.

Successivamente, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 2, comma 1, ne ha ulteriormente prorogato il termine fino al **31 dicembre 2023**.

Tuttavia - si legge nella relazione illustrativa - l'efficacia delle previsioni di cui ai sopra citati commi è **subordinata alla realizzazione di un canale informatico** (previsto dal successivo comma 4-quinquies) in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto **condizionate dal completamento di operazioni tecniche**, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati, concretizzandosi in un iter tecnicamente complesso che coinvolge le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

I pertinenti interventi di adeguamento tecnologico - tuttora in corso presso le altre Amministrazioni interessate - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria in quanto **non è stato ancora definito il previsto collegamento**, in quanto gli interventi di adeguamento tecnologico sono ancora in corso presso le altre amministrazioni coinvolte

Ove non venisse prorogata la disciplina transitoria, il rinnovo dei permessi di soggiorno dovrebbe essere fondato sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, alla cui verifica dovrebbe procedersi con le ordinarie interlocuzioni tra amministrazioni, con conseguente allungamento dei tempi ed esigenza di impiego di maggiori risorse.

Si ricorda, in ogni caso, che la deroga alle norme generali **vale solo per i documenti richiesti nell'ambito delle procedure previste dal Testo Unico Immigrazione**, come ad esempio per le domande di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno.

Ne consegue che, al di fuori di tali procedimenti, anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono utilizzare in Italia le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, a condizione che la dichiarazione sostitutiva si riferisca a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Articolo 2, comma 1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2024**».

3.2. L. N. 18/2024 - Proroga per l'esenzione IVA per il Terzo settore al 1° gennaio 2025

L'**articolo 3, comma 12-sexies**, con una modifica al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), proroga dal 1° luglio 2024 al **1° gennaio 2025** l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'**IVA** (applicabili **anche agli enti del Terzo settore**) recate dal D. L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, in materia fiscale.

Ricordiamo che il citato articolo 1, comma 683 della legge di Bilancio 2022 ha già previsto **lo slittamento al 2024 delle nuove disposizioni IVA previste per il Terzo settore**, stabilendo che *«Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024»*.

Il DL n 146/2021 è intervenuto sulla disciplina dell'IVA con una serie di **modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa**, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, **una serie di operazioni** attualmente escluse, **ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA** (comma 15-quater).

Art. 3, comma 12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «**1° gennaio 2025**».

3.3. L. N. 18/2024 - Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti al 30 aprile 2024

L'**articolo 3, comma 12-duodecies**, dispone che il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, **è differito al 30 aprile 2024**.

Viene in sostanza prorogata la possibilità di procedere con **modalità online per le assemblee** di società, associazioni e fondazioni, anche in assenza di una clausola statutaria, **fino al 30 aprile 2024**.

L'applicabilità di tale norma era stata già estesa:

- dal 31 dicembre 2020 **al 31 luglio 2021** per effetto dell'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2020;
- **al 31 dicembre 2021** dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 121 del 2021;
- **al 31 luglio 2022** dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022;
- **al 31 luglio 2023**, dall'articolo 3, comma 10-undecies, dal D.L. n. 198/2022, convertito dalla L. n. 14/2023 (Milleproroghe 2023).

Ricordiamo che il **comma 2 del citato articolo 106** consente un più **ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione** per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le S.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In aggiunta, con esclusivo riferimento alle S.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Art. 3, comma 12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al **30 aprile 2024**.

Su questo argomenti, non possiamo non citare quanto viene stabilito dall'**articolo 11, comma 2 del Disegno di legge**, recante "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" (c.d. "*Disegno di legge Capitali*"), approvato in via definitiva dal Senato il 27 febbraio scorso, dove viene **disposta la proroga al 31 dicembre 2024**.

Articolo 11, comma 2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al **31 dicembre 2024**.

Dunque: mentre il "Milleproroghe" dispone la **proroga al 30 aprile 2024**, il "Disegno di legge Capitali" la **proroga fino al 31 dicembre 2024**.

La proroga disposta dal "Milleproroghe" durerà pertanto solo fino alla data di entrata in vigore del "*Disegno di legge Capitali*".

4. D.L. N. 19/2024 - Pubblicato il decreto-legge che reca disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il **Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19**, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Il decreto-legge, in vigore dal 2 marzo 2024, è composto da 46 articoli, suddivisi nei seguenti tre Titoli:

Titolo I - Governance per il PNRR e il PNC (artt. 1 – 10)

Capo I - Misure per l'attuazione del PNRR (artt. 1 – 10)

Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC (artt. 11 – 44)

Capo I - Misure di semplificazione amministrativa (artt. 11 – 12)

Capo II - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito (artt. 13 – 16)

Capo III - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca (artt. 17 – 1)

Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di sport (art. 19)

Capo V - Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione (artt. 20 -21)

Capo VI - Disposizioni urgenti in materia di giustizia (artt. 22 – 27)

Capo VII - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti (art. 28)

Capo VIII - Disposizioni urgenti in materia di lavoro (artt. 29 – 31)

Capo IX - Disposizioni urgenti in materia di investimenti (artt. 32 – 41)

Capo X - Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute (artt. 42 – 44)

Titolo III - Disposizioni finali e di coordinamento (artt. 45 – 46)

Capo I - Disposizioni finali (artt. 45 – 46).

Seguono **tre Allegati**.

4.1. D.L. N. 19/2024 - Semplificazioni di regimi amministrativi in materia di esercizio di attività artigiane

Con il comma 12, dell'articolo 12, vengono apportate **modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222**, recante "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*".

In particolare viene **inserito il nuovo articolo 4-bis**, rubricato "***Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana***".

L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana (art. 3, L. n. 443/1985) di cui all'Allegato 2, **Tabelle B.I e B.II**, che formano parte integrante del presente decreto, **non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione**.

Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonchè gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

Nell'Allegato viene riportato un **elenco di 45 settori artigiani che interessano 85 attività** (contraddistinte da altrettanti codici ATECO), per il cui esercizio **non è previsto né il rilascio di alcun titolo abilitativo né l'invio di alcuna comunicazione o segnalazione**.

Viene tuttavia precisato che, per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere **verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore**, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio.

Per le **attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande** è sempre necessario presentare la **notifica sanitaria**.

Resta fermo che la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni **sono soggette alla SCIA per la prevenzione incendi**.

Le Regioni e gli enti locali dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto **entro il 31 dicembre 2024**, nel rispetto delle proprie competenze in materia.

Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 12, comma 13).

Non possiamo, infine, non rilevare come nell'elenco proposto dal provvedimento non troviamo alcuna significativa novità in quanto si tratta di attività per il cui esercizio **tuttora non era previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo né veniva richiesto alcun tipo di comunicazione o segnalazione**, ma la **semplice iscrizione all'Albo delle imprese artigiane**, se in possesso dei requisiti prescritti dalla legge-quadro n. 443 del 1985, **od eventualmente al Registro delle imprese**, attraverso la Comunicazione Unica.

In casi specifici, inoltre, come il caso dell'esercizio di attività regolamentate, veniva richiesto il possesso della eventuale autorizzazione/licenza o dell'eventuale segnalazione prescritta dalla normativa di settore. Ci riferiamo, in particolare, ad attività che compaiono nell'elenco, quali: *il gelataio, il gastronomo o rosticciere, il pasticciere, il pizzaiolo*; per l'esercizio di queste attività già veniva richiesto il solo possesso dell'autorizzazione riferita all'igienicità dei locali e delle attrezzature.

LINK:

[Per consultare il testo dell'Allegato 2 - Tabelle B.I e B.II, cliccare QUI.](#)

4.2. D.L. N. 19/2024 - La Piattaforma di gestione deleghe

Dal 30 settembre 2021, il D.L. n. 76/2020 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), convertito dalla L. n. 120/2020 prevede che **la Pubblica Amministrazione deve consentire l'accesso ai propri servizi online da parte dei cittadini esclusivamente attraverso le identità digitali nazionali**, cioè tramite la Carta d'Identità Elettronica (CIE), oppure tramite **SPID**.

Per raggiungere questo importante obiettivo è fondamentale **riuscire ad abilitare all'utilizzo dei servizi digitali anche a coloro che**, per molteplici ragioni (volontà, divieti o impedimenti), **non riescono a ottenere un'identità digitale oppure, avendola, non sono in grado di utilizzarla al meglio**.

Questo può riguardare non solo le persone con una limitata alfabetizzazione digitale ma anche quelle soggette a tutela, per effetto della quale è un terzo a rappresentarli nei confronti dello Stato e dei privati.

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*Decreto semplificazioni bis*"), convertito in legge con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD) il "**Sistema di gestione deleghe**" (SGD), che consentirà a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi ad un soggetto titolare di identità digitale SPID o CIE con un livello di sicurezza almeno significativo ai sensi del Regolamento e-IDAS.

In altri termini, chi non è titolare di un'identità digitale potrà designare un soggetto che, mediante la propria identità SPID o CIE, operi *on line*, e non solo, in qualità di delegato.

Si tratta di un'interessante novità finalizzata a favorire l'accesso dei cittadini ai **servizi digitali forniti dalla Pubblica Amministrazione**, istituzionalizzando un sistema di gestione deleghe ben integrato all'interno di SPID.

Il nuovo art. 64-ter del CAD, introdotto dall'art. 38 del nuovo decreto semplificazioni, detta le prime regole sul funzionamento del Sistema di gestione deleghe (SGD):

1. il delegato deve essere dotato di SPID con un grado di sicurezza almeno significativo (livello 2);
2. si deve preventivamente accreditare al SGD (sostanzialmente, deve accettare il fatto di poter ricevere deleghe da terzi);
3. il delegante può delegare l'accesso a uno o più servizi erogate dalla PA;
4. la delega si realizza mediante l'applicazione di un attributo qualificato associato all'identità digitale (SPID) del delegato.

L'articolo 64-ter del D.Lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD*), introdotto dall'articolo 38 del D.L. n. 77/2021, rubricato "**Sistema di gestione deleghe**", **viene ora sostituito dall'articolo 20, comma 1, lett. d) del D.L. n. 19/2024**.

Il nuovo articolo 64-ter, rubricato "**Piattaforma di gestione deleghe**" dispone che il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, **a non più di due soggetti iscritti in ANPR**, titolari dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.

La presentazione della delega avviene tramite l'apposita piattaforma, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza.

La delega è revocabile in ogni momento.

Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma dell'esercizio della delega da parte del delegato.

Per i **soggetti sottoposti alle forme di tutela** previste dal Codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile alla piattaforma, per

il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.

I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma, verificano l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.

La realizzazione, la gestione e la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe spetta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, **dovranno essere definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma**, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 (*regolamento generale sulla protezione dei dati*).

Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Dunque, il compito di definire **le modalità di acquisizione della delega**, nonché le caratteristiche tecniche, l'architettura generale e le modalità di funzionamento del sistema di gestione è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è chiamata a specificare con **linee guida le modalità di generazione dell'attributo qualificato**.

Le Regioni e degli enti locali, nella Conferenza Unificata del 9 febbraio 2022 ([REP. ATTI N. 16/CU DEL 9 FEBBRAIO 2022](#)), ha espresso parere favorevole sul D.P.C.M. che disciplina le modalità di funzionamento del sistema di gestione deleghe (SGD) che permetterà ai cittadini di autorizzare altri soggetti (cd. delegati), ad accedere ai propri servizi disponibili online dalla PA.

Ma, ad oggi, né il decreto né le linee guida sono state emanate.

4.3. D.L. N. 19/2024 - Istituito ufficialmente il sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)

Con l'aggiunta dell'**articolo 64-quater al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** (*Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD*) - da parte dell'articolo 20, comma 1, lett. e) del D.L. n. 19/2024 - si dispone la istituzione del **Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)**, *"al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) ... , nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati"*.

Il **Sistema IT-Wallet** è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (**IT-Wallet pubblico**), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (**IT-Wallet privato**), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Con **apposito decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, se nominata, dovranno essere adottate le **"Linee guida"** - su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – che dovranno definire:

- a) le **caratteristiche tecniche e le modalità di adozione** dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;

- b) le **modalità di accreditamento** presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato;
- c) i **servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati**, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;
- d) gli **standard tecnici adottati per garantire interoperabilità** del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;
- e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per **assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet**;
- f) le modalità per la **messa a disposizione del codice sorgente** di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.

La realizzazione e la gestione della **infrastruttura organizzativa e tecnologica** necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet è demandata alla società **PagoPA S.p.A.** e all'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**.

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è affidata, in particolare:

- la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio,
- la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione nonché dei registri fiduciari per l'accREDITamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche.

Per tale compito vengono resi disponibili **102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**, di cui 69 milioni dal PNRR e 33 milioni di euro a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020.

Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali:

- **della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM),**
- **della patente di guida e**
- **della Carta europea della disabilità.**

La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico.

4.4. D.L. n. 19/2024 - PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per 24 mesi

L'articolo 29, ai commi 15 - 18, del D.L. n. 19/2024, prevede un nuovo "**Bonus badanti 2024**" disponendo **l'esenzione dei contributi per 2 anni per chi assume badanti di anziani non autosufficienti ultraottantenni, con ISEE fino a 6mila euro.**

In particolare, "*al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente*", a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul **Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027** previste dal comma 18 e **fino al 31 dicembre 2025**, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico **con mansioni di assistente a soggetti anziani**, con una età anagrafica **di almeno ottanta anni**, già titolari dell'indennità di accompagnamento, viene **riconosciuto:**

- per un periodo massimo di ventiquattro mesi,

- un esonero dal versamento del **100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico**, nel **limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il datore di lavoro destinatario della prestazione in questione deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, **non superiore a euro 6.000**.

L'esonero contributivo viene riconosciuto nel limite massimo di spesa di:

- 10 milioni di euro per l'anno 2024,
- 39,9 milioni di euro per l'anno 2025,
- 58,8 milioni di euro per l'anno 2026,
- 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e
- 0,6 milioni di euro per l'anno 2028.

4.5. D.L. n. 19/2024 - SICUREZZA NEI CANTIERI - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

In arrivo un **nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** (c.d. "Patente a crediti"), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri edili.

Lo prevede l'**articolo 29, ai commi 15 - 18, del D.L. n. 19/2024**, disponendo che, **a decorrere dal 1° ottobre 2024**, saranno tenuti al possesso della "patente" le **imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile** (art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008).

La patente viene rilasciata, **in formato digitale**, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al **possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente**:

- a) iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio;
- b) in regola con gli **obblighi formativi**, sia da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa che da parte dei lavoratori autonomi;
- c) possesso del **Documento Unico di Regolarità Contributiva** in corso di validità (DURC);
- d) possesso del **Documento di Valutazione dei Rischi** (DVR);
- e) possesso del **Documento Unico di Regolarità Fiscale** (DURF).

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di trenta crediti** e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili **con una dotazione pari o superiore a quindici crediti**.

La patente **subisce le decurtazioni** correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

- a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: **dieci crediti**;
- b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: **sette crediti**;
- c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: **cinque crediti**;
- d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
 - 1) la morte: **venti crediti**;
 - 2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: **quindici crediti**;
 - 3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: **dieci crediti**.

I criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione saranno definiti dall'Ispettorato nazionale del lavoro che **con apposito decreto definirà i crediti decurtati** (non si potrà nel complesso decurtare oltre i 20 crediti).

I crediti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti indicati sopra, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7.

Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici.

Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonchè gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14.

L'attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o di un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una **sanzione amministrativa da euro 6.000,00 ad euro 12.000,00**.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'**apposita sezione del portale nazionale del sommerso** di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

4.6. D.L. N. 19/2024 - AL VIA IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, **è istituito il Piano Transizione 5.0**.

Lo prevede il **D.L. n. 19/2024, all'articolo 38**.

Possono beneficiare del contributo **tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

La norma, al comma 3 del citato articolo 38, elenca nel dettaglio i casi di esclusione, tra questi lo stato di liquidazione volontaria o coatta dell'azienda.

Il bonus è riconosciuto per i **nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025** in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a patto che le innovazioni realizzate comportino una **riduzione dei consumi energetici** dell'unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l'investimento.

In particolare, sono agevolabili gli **investimenti in beni materiali e strumentali nuovi** indicati nell'allegato A e nell'allegato B alla [legge 1 dicembre 2016, n. 232](#) (Legge finanziaria 2017), del piano Transizione 4.0.

Il decreto specifica nel dettaglio le caratteristiche degli ulteriori beni che consentono di accedere al beneficio.

Rientrano nel credito d'imposta, tra l'altro:

- a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse,

- b) le **spese per la formazione del personale**, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l'attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il decreto specifica inoltre che il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.

Il *bonus* è pari al:

- 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.

Il *tax credit* aumenta e può arrivare fino al 40% e 45% in caso di una riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%.

Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all'esercizio precedente, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Per accedere al credito d'imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e la documentazione prescritta (indicata al comma 11 dell'articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.

Il credito d'imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall'invio dell'elenco dei beneficiari della misura da parte del GSE all'Agenzia.

5. MUD 2024 - Pubblicato il decreto che approva il modello per l'anno 2024 - Presentazione entro il 1° luglio 2024

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il **D.P.C.M. 26 gennaio 2024**, che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2024, che va a sostituire il modello allegato al D.P.C.M. del 3 febbraio 2023.

La pubblicazione degli allegati al D.P.C.M. recante l'approvazione del MUD per l'anno 2024 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale:

- le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione,
- il modello per la comunicazione rifiuti semplificata,
- i modelli raccolta dati,
- le istruzioni per la presentazione telematica.

Ricordiamo che, in base al disposto di cui all'articolo 6, comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e questo comporterà lo spostamento della scadenza ad una data successiva al 30 aprile.

La scadenza di presentazione per il MUD 2024 è, pertanto, fissata per il 1° luglio 2024 (considerato che il giorno 30 giugno è giorno festivo), anziché alla normale scadenza del 30 aprile.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato una scheda di sintesi degli aggiornamenti apportati al MUD 2024 che riguardano:

- **la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;**
- **la Sezione Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi.**

Le modifiche apportate sono essenzialmente finalizzate a rendere la dichiarazione coerente con le disposizioni normative o, nel caso della dichiarazione relativa ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana, con le indicazioni derivanti dalle delibere ARERA.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. del 26 gennaio 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla consultazione dei modelli e delle istruzioni sul sito del Ministero dell'ambiente, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per altre informazioni dal portale ECOCAMERE, cliccare QUI.](#)

6. LAVORO AGILE - Accesso consentito fino al prossimo 31 marzo

La normativa introdotta per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, rappresentata dal **Decreto-Legge 19 maggio 2020 numero 34**, ha previsto il diritto allo smart working per una serie di categorie lavorative.

Trattandosi di una disciplina derogatoria rispetto alla legge sul lavoro agile, la stessa è stata prorogata più volte, sino ad arrivare alla scadenza da ultimo disposta dall'articolo 18-bis del D.L. n. 145/2023 (c.d. "Decreto Anticipi"), convertito dalla L. n. 191/2023, nello specifico il **31 marzo 2024**.

Il D:l: n. 145/2023 ha esteso fino al prossimo 31 marzo l'accesso allo smart working (inizialmente previsto dall'articolo 90, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2020) [in favore di due categorie di lavoratori](#):

- Dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni;
- Soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19.

Sino al 31 marzo 2024 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

La previsione opera a patto che:

- nel nucleo familiare "non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa" (articolo 90, comma 1, D.L. n. 34/2020);
- non vi sia nel nucleo familiare un genitore non lavoratore.

Lo svolgimento della prestazione da remoto:

- può avvenire "anche in assenza degli accordi individuali" prescritti dalla normativa sullo smart working (Legge n. 81/2017), fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della stessa Legge n. 81/2017;
- a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Cosa potrà succedere dal 1° aprile 2024 non è ancora dato saperlo.

In mancanza di ulteriori disposizioni normative che stabiliscano l'estensione del diritto allo smart working oltre il 31 marzo prossimo, i genitori con figli under 14 e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, dal 1° aprile 2024 potranno si continuare a svolgere la prestazione da remoto ma alle stesse condizioni degli altri lavoratori dipendenti, **nel rispetto cioè della normativa ordinaria, rappresentata dalla Legge 22 maggio 2017 numero 81**.

Il principale effetto dell'applicazione della disciplina ordinaria sullo smart working **riguarda l'obbligo, dal 1° aprile 2024** (per le categorie di lavoratori in parola) **di stipulare un apposito accordo individuale tra azienda e dipendente**.

L'articolo 19, comma 1, della Legge numero 81/2017, dispone che l'accordo "*relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova*".

7. SOCIETA' DI CAPITALI - Entro il 16 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili

Entro il **16 marzo 2024** deve essere pagata la **tassa forfettaria annuale** per la numerazione di libri e registri sociali obbligatori tenuti dalle sole **società di capitali** (Spa, Sapa e Srl), **società consortili a responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali** (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

L'importo dovuto **prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine**, e deve essere determinato in base all'ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2023, ed è pari a:

- **309,87 euro**, se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore a 516.456,90 euro;
- **516,46 euro**, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione, nella sezione "Erario", del **codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali**, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2024).

Per l'importo dovuto, è possibile far **ricorso alla compensazione** con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.

L'**omesso versamento della tassa annuale** è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, **non inferiore a 103,00 euro**.

In caso di ritardato pagamento è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che per le **società di nuova costituzione** il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di **C/C Postale n. 6007**, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

Ricordiamo, infine, che sono **escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa** (ma soggette ad **imposta di bollo in misura doppia** da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari): **le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti non commerciali, le società di capitali sportive dilettantistiche**.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla vidimazione dei registri contabili clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei libri, registri, scritture e documenti contabili clicca qui.](#)

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) - Al via dal 4 marzo la formazione sulla digitalizzazione del ciclo appalti nel Nuovo Codice

IFEL (Fondazione ANCI) informa che parte il 4 marzo 2024 la **formazione per i Responsabili Unici del Progetto (RUP)** sulla **digitalizzazione integrale del ciclo degli appalti pubblici nel Nuovo Codice** erogata nell'ambito della [Unit 1 - Formazione di base](#) del **Piano nazionale di formazione per la professionalizzazione del RUP - PNRR Academy**.

Le attività formative sono realizzate all'interno della Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere e ITACA, IFEL e SNA, in collaborazione con la rete nazionale degli Osservatori regionali, ANAC e CONSIP.

Il percorso formativo prevede **10 webinar**, che si terranno **a partire dal 4 marzo** ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 11:30.

I partecipanti che avranno seguito almeno l'**80% del percorso**, in modalità sincrona o asincrona, potranno sostenere un **test** di autovalutazione al superamento del quale riceveranno l'**attestato di partecipazione**, per le 20 ore di formazione fruita.

L'**iscrizione ai corsi** avviene sulla **piattaforma nazionale appalti** e consente di partecipare utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma nazionale appalti e procedere all'iscrizione, cliccare QUI.](#)

9. CODICE AMBIENTALE - AL VIA LA REVISIONE DEL TESTO UNICO - Nominata la Commissione

Il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) sarà riscritto e la normativa in materia ambientale nel suo complesso sarà sottoposta a revisione per mettere a punto un nuovo Testo Unico che recepisca i nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione che hanno introdotto la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi (Legge costituzionale n. 1 dell' 11 febbraio 2022).

La redazione dei provvedimenti è stata, in un primo tempo, affidata ad una Commissione interministeriale di 32 esperti nominata con **decreto interministeriale del 7 novembre 2023, n. 364** dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Ministra delle Riforme e della Semplificazione Normativa.

Successivamente tale decreto è stato integralmente sostituito con il **decreto interministeriale n. 36 del 25 gennaio 2024**, con la nomina di una Commissione composta da 33 elementi, coadiuvata da 22 esperti e da una segreteria tecnica composta di 7 elementi e con il cambio delle date entro cui la stessa dovrà provvedere a due precisi compiti.

Secondo quanto previsto dal nuovo decreto:

- a) **entro il 30 settembre 2024**, la Commissione dovrà elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione delle normative ambientali esistenti, al fine di raggrupparle in un unico corpus normativo; successivamente
- b) **entro il 30 giugno 2025**, dovranno essere redatti uno o più decreti legislativi per l'attuazione di questa legge delega.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale n. 36/2024, cliccare QUI.](#)

10. PARLAMENTO EUROPEO - Chi inquina paga - Via libera alla direttiva europea sui crimini ambientali

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva **nuove misure e sanzioni per contrastare la criminalità ambientale**.

Inoltre il testo comprende anche **un ampliamento dei reati penali**, che da 9 passano a 18.

Tra i nuovi reati figurano il commercio illegale di legname, l'esaurimento delle risorse idriche, le gravi violazioni della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche, e l'inquinamento provocato dalle navi.

I deputati hanno voluto inserire nel testo anche i cosiddetti "reati qualificati", vale a dire quelli che portano alla distruzione di un ecosistema e sono quindi paragonabili all'ecicidio (ad esempio gli incendi boschivi su vasta scala o l'inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo).

La nuova direttiva è stata **approvata con 499 voti favorevoli, 100 contrari e 23 astensioni**.

I reati ambientali commessi da persone fisiche e rappresentanti d'impresa saranno punibili con la reclusione, a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno.

Per i cosiddetti "reati qualificati", il massimo è di 8 anni di reclusione, per quelli che causano la morte di una persona 10 anni e per tutti gli altri 5 anni.

Tutti i trasgressori saranno tenuti a risarcire il danno causato e ripristinare l'ambiente danneggiato, oltre a possibili sanzioni pecuniarie.

Per le imprese l'importo dipenderà dalla natura del reato: potrà essere pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di EUR.

Gli Stati membri potranno decidere se perseguire i reati commessi al di fuori del loro territorio.

A seguito della votazione in plenaria, il relatore per il Parlamento europeo *Antonius Manders* ha dichiarato: «È giunto il momento che la **lotta alla criminalità transfrontaliera** assuma una dimensione europea, con sanzioni armonizzate e dissuasive che impediscano **nuovi reati ambientali**. Con questo accordo, **chi inquina paga**. Ma non solo: è anche un enorme passo avanti nella giusta direzione. Qualsiasi dirigente d'impresa responsabile di provocare inquinamento, infatti, potrà essere

chiamato a rispondere delle sue azioni, al pari dell'impresa. Con l'introduzione del dovere di diligenza, poi, non ci sarà modo di nascondersi dietro a permessi o espedienti legislativi».

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della direttiva, cliccare QUI.](#)

11. SYLLABUS - Nasce il Fascicolo formativo del dipendente

Syllabus si arricchisce di una nuova sezione, il **Fascicolo formativo del dipendente**, dedicata alla raccolta e alla valorizzazione dei dati sulla formazione svolta sulla piattaforma, con l'obiettivo di esporre sinteticamente e in tempo reale i risultati di apprendimento conseguiti e le competenze sviluppate grazie alla fruizione dei contenuti formativi.

La sezione comprende diverse pagine di riepilogo, offrendo una vista sia degli avanzamenti in termini di livello di padronanza nelle competenze, sia sul tempo impiegato nella formazione.

In particolare, ciascun dipendente registrato su Syllabus può verificare anche graficamente l'andamento della crescita delle sue competenze (confronto tra il livello di competenza "in entrata" e quello "in uscita", raggiunto dopo aver fruito della formazione) nelle diverse aree tematiche previste dal catalogo formativo (digitale, ecologica e amministrativa).

La sezione offre anche, per ogni programma formativo assegnato, una visione aggregata sui test di verifica delle competenze svolti in piattaforma, con la possibilità di scaricare il relativo report e un quadro delle competenze acquisite e dei connessi badge ottenuti.

Ricordiamo che con la [direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23 marzo 2023](#) sono state fornite, in particolare, indicazioni metodologiche e operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative anche al fine di dare piena attuazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Si parte dalle competenze digitali: la Direttiva prevede che **entro il 30 giugno di quest'anno** le amministrazioni che non lo hanno ancora fatto aderiscano a Syllabus e che, entro sei mesi dall'iscrizione, forniscano attività di formazione digitale ad almeno il 30% del personale, e poi al 55% entro il 2024 e ad almeno il 75% entro il 2025.

Le altre materie su cui viene chiesto ai dipendenti di formarsi sono la transizione ecologica e amministrativa, secondo un'offerta formativa erogata dal Dipartimento della funzione pubblica anche avvalendosi della Sna e di FormezPa. Secondo la Direttiva, inoltre, le Pubbliche Amministrazioni dovranno garantire a ciascun dipendente almeno 24 ore di formazione all'anno, arrivando quindi a circa tre giornate lavorative su base annua da dedicare all'accrescimento delle competenze.

LINK:

[Per accedere alla nuova sezione, il Fascicolo formativo del dipendente, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato e rimanere aggiornato su tutte le novità della formazione nelle PA, cliccare QUI.](#)

12. GSE - AGGIORNATO IL CONTATORE DEL CONTO TERMICO - Riquilificare i propri edifici e migliorarne le prestazioni energetiche

Il GSE ha [reso noto](#) di aver aggiornato il [contatore](#) del Conto Termico con l'obiettivo di monitorare **l'andamento degli incentivi impegnati**, previsti dai D.M. 28 dicembre 2012 e D.M. 16 febbraio 2016, **per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili**.

Per l'anno **2024**, sulla base delle informazioni disponibili al 1° febbraio, il contatore stima un impegno di spesa complessivo pari a **286 milioni di euro** di cui:

- **85 milioni** per interventi di privati;

- **201 milioni** per interventi della Pubblica Amministrazione (dei quali **58 milioni** mediante prenotazione).

La stima della spesa impegnata è da considerarsi un dato **preliminare**, destinato a modificarsi per effetto delle richieste da acquisire nei mesi a venire, delle regole di calcolo del contatore e delle tempistiche legate al pagamento delle rate degli incentivi.

Gli importi impegnati rientrano nei limiti di spesa annui previsti dalla normativa, pari a 500 milioni di euro per i privati e 400 milioni di euro per la Pubbliche Amministrazioni.

Ricordiamo che il Conto Termico è stato introdotto dal Governo italiano come strumento atto ad **incentivare l'efficienza energetica** e a produrre energia da fonti rinnovabili.

Si tratta nello specifico di un incentivo per promuovere l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione per piccoli impianti ed è rivolto a Pubbliche Amministrazioni, imprese e soggetti privati, al fine di consentire la riqualificazione di edifici con una riduzione sensibile dei consumi energetici.

Tutti gli interessati possono quindi utilizzarlo sia per migliorare ed ottenere quanto sopra che per produrre calore e acqua calda negli edifici pubblici e privati, così come nelle singole abitazioni.

Il Conto Termico tra l'altro promuove l'**utilizzo di fonti energetiche rinnovabili** in modo da raggiungere la massima efficienza, e con lo scopo di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra, principale responsabile del cambio climatico del globo terrestre.

Optare per questo incentivo soprattutto da parte di famiglie a basso reddito oppure di enti privati o pubblici che hanno dei budget limitati, significa risparmiare denaro sui costi delle bollette emesse dalle aziende fornitrici di energia elettrica o di gas.

Tutti gli interventi che si possono eseguire con il Conto Termico 2024, includono anche l'installazione di varie tipologie di impianti di raffreddamento o di riscaldamento nonché l'isolamento termico delle pareti in cui sono ubicati, e soprattutto offrono l'opportunità di sostituire caldaie vetuste con altre più moderne e in grado di garantire una maggiore efficienza energetica.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del GSE, cliccare QUI.](#)

13. IPCEI Cloud - Stanziati 250 milioni di euro - Definiti le modalità e i termini per l'invio delle domande - Al via dal prossimo 15 marzo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un [comunicato del 29 febbraio 2024](#), ha reso noto che con avviso pubblico emanato con decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, ha definito il riparto delle risorse, i termini e le modalità di invio delle domande di agevolazione dell'intervento "IPCEI Cloud" (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) a sostegno della realizzazione di **tecnologie avanzate Cloud ed edge computing**, con l'obiettivo di favorire la transizione digitale e verde.

Il provvedimento fa seguito alla Decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2023, che ha autorizzato gli **aiuti di Stato** di sette paesi europei – Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Ungheria – all'esecuzione, fino al 2031, di progetti relativi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per un ammontare complessivo di 1,2 miliardi di euro.

Agli aiuti di Stato italiani potranno accedere le imprese e gli organismi di ricerca nazionali selezionati dal Ministero, a seguito della manifestazione d'interesse.

Le risorse stanziare sono **250 milioni** di euro, a valere sul PNRR "Missione 4 Componente 2 – Importanti progetti di comune interesse europeo".

Le istanze per l'accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dal **15 marzo al 15 maggio 2024**, attraverso la piattaforma informatica che sarà predisposta sul portale istituzionale del Ministero.

Le agevolazioni saranno fornite sotto forma di **contributo alla spesa**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, seguendo le condizioni stabilite dalla Commissione europea e dal PNRR.

Nel caso in cui le risorse non consentiranno il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il Ministero procederà al riparto delle disponibilità adottando un criterio di proporzionalità nella determinazione degli importi di agevolazione spettanti a ciascuna istanza risultata eleggibile.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del decreto direttoriale 23 febbraio 2024, cliccare QUI.](#)

14. STAMPA PERIODICA ITALIANA DIFFUSA ALL'ESTERO - Contributi anno 2023 - Domande di ammissione entro il prossimo 31 marzo

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria informa che il **31 marzo 2024** scade il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione per l'ammissione ai contributi per l'anno 2023 a sostegno della stampa periodica italiana all'estero, previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70.

Per i periodici italiani editi e diffusi all'estero, le domande e la relativa documentazione devono pervenire, entro la suddetta data, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore che provvede a trasmetterle al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 30 aprile.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 70 del 2017, insieme alla documentazione, le Autorità diplomatiche devono trasmettere la **dichiarazione attestante la diffusione della testata** presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all'estero e allegare il parere reso dal Com.It.Es. della circoscrizione consolare di riferimento.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 70 del 2017, tutta la documentazione in lingua straniera deve essere **accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana** conforme al testo straniero, certificata dal competente ufficio consolare o da un traduttore ufficiale; i documenti in lingua privi di adeguata traduzione non saranno presi in considerazione in sede istruttoria.

Inoltre, gli importi indicati nei Prospetti devono essere espressi nella moneta locale.

Per i periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, la domande e la relativa documentazione devono pervenire entro la data del 31 marzo 2024 al Dipartimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: archivio.die@mailbox.governo.it.

Entro lo stesso termine del 31 marzo 2024 devono essere inviate, a cura e spese dell'editore, le **copie delle riviste** indirizzate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per il sostegno all'editoria - Servizio per il sostegno diretto alla stampa - UFFICIO ACCETTAZIONE - Via dell'Impresa, 90 – 00187 Roma.

Nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento, cliccare QUI.](#)

15. BONUS PATENTE AUTOTRASPORTO - Stanziati 4,9 milioni di euro - Richieste al via dal 4 marzo 2024

Con un [comunicato del 4 marzo 2024](#), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto che **dalle ore 12:00 del 4 marzo 2024** i apre la piattaforma che metterà a disposizione **4,9 milioni di euro** del bonus patenti per l'autotrasporto dedicati, anche per l'anno 2024, a **giovani tra i 18 e i 35 anni** che vogliono conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

La piattaforma rimarrà aperta fino all'esaurimento dei fondi disponibili. In alternativa fino al 31 dicembre 2026.

I criteri e le modalità di concessione ed erogazione del buono patente sono stati dettati con il **decreto 20 giugno 2022**.

Il bonus coprirà l'80%, fino ad un massimo di euro 2.500,00 della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli per autotrasporto di persone e di merci.

Il bonus patente 2024 sarà disponibile per tre diversi tipi di documenti:

1. le patenti di guida degli automezzi per il trasporto merci (C, CE, C1, C1E);
2. le patenti di guida degli automezzi per trasporto passeggeri (D, DE, D1, D1E);
3. la carta di qualificazione del conducente (CQC).

Per accedere al buono il richiedente, previa registrazione sulla [piattaforma](#) accessibile dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Effettuata la registrazione il Ministero, attraverso l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono. Il buono è disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e potrà essere utilizzato solo presso le autoscuole accreditate, che andranno poi ad applicare la riduzione delle spese di formazione.

L'elenco delle autoscuole è reperibile sul portale dedicato, nella sezione "[Dove utilizzare il buono](#)".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 30 giugno 2022, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla piattaforma, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il Manuale utente, cliccare QUI.](#)

16. RIMOZIONE AMIANTO - Le agevolazioni fiscali spettano anche senza un intervento di ristrutturazione sull'immobile

Tra le spese agevolabili tra quelle sostenute per il **recupero del patrimonio edilizio**, rientrano anche quelle sostenute per la **rimozione dell'amianto**, con un ulteriore vantaggio: per ottenere la detrazione **non è necessario effettuare per forza un intervento di ristrutturazione**.

La conferma arriva da [Fisco Oggi](#), rispondendo a un contribuente che ha richiesto se le spese per la rimozione e la sostituzione dell'eternit in un immobile appena acquistato siano detraibili.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986](#) (TUIR), è possibile ottenere una **detrazione IRPEF** pari al 36% delle spese documentate, fino a 48mila euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

(omissis)

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Fino al 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe, l'aliquota di agevolazione è stata elevata al 50%, su un massimale di spesa di 96mila euro.

Secondo la citata lettera l) del comma 1 dell'art. 16 bis, del TUIR, le spese sostenute per la rimozione dell'amianto sono agevolabili sia su singole unità immobiliari, che su parti comuni di degli edifici e le detrazioni spettano:

- a prescindere dalla categoria edilizia in cui rientrano;
- anche se non è in corso un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Proprio per questo, conclude il Fisco, **è possibile portare in detrazione anche solo le spese sostenute per il trasporto in discarica da parte di aziende specializzate.**

17. ENTI DEL TERZO SETTORE - Comunicazioni dei dati relativi alle erogazioni liberali entro il 4 aprile 2024

L'Agencia delle entrate, con il **Provvedimento del 4 marzo 2024, Prot. n. 83793/2024**, emanato in attuazione del **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024**, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che regola le comunicazioni all'Agencia dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore, per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Il documento normativo stabilisce che gli enti tenuti all'invio devono seguire le stesse modalità previste dal [provvedimento del direttore dell'Agencia delle entrate del 9 febbraio 2018, Prot. n. 34431](#) secondo le specifiche tecniche contenute all'allegato 1 al provvedimento odierno.

Enti tenuti alla trasmissione dei dati sono:

- le ONLUS,
- le Associazioni di promozione sociale (APS),
- le Organizzazioni di volontariato (OdV),
- le Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri,
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

A seguito della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e del passaggio definitivo in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il D.M. del 1° marzo 2024, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche a ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS, che ora possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 117/2017.

Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il **termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024**.

Di conseguenza, il termine per l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata viene **spostato dal 20 marzo all' 8 aprile 2024**.

Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal provvedimento del 9 febbraio 2018.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 83793/2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

18. ENTI GESTORI DI ATTIVITA' FORMATIVE - Stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione dell'entità dei contributi erogati ai sensi della L. n. 40/1987 - Istanze entro il prossimo 27 marzo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2024, il **Decreto 29 gennaio 2024**, recante "**Aggiornamento della procedura delineata dal decreto 14 aprile 2015**, recante «*Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987*»"

Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi erogati ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante "*Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative*".

Considerato che gli ordinamenti vigenti in materia di formazione professionale iniziale superiore e continua, indicati da ultimo nel **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015**, sono stati aggiornati da nuove e successive disposizioni, il Ministero ha ritenuto necessario adeguare agli ordinamenti vigenti in materia di **formazione professionale iniziale superiore e continua**, i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi erogati ai sensi della citata L. n. 40/1987.

Per l'anno 2024 le istanze di contributo andranno presentate **entro il 27 marzo 2024** (trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Per gli anni successivi, il termine di presentazione delle istanze fissato al 15 febbraio di ogni anno (art. 2, comma 1, L. n. 40/1987).

Le **domande di contributo** dovranno essere corredate della documentazione di cui all'Allegato A al presente Decreto.

L'istanza di contributo da parte dell'ente che svolge attività di coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori di attività formative, deve rispondere, alla data di presentazione, ai **requisiti** indicati al comma 4 dell'articolo 2 del decreto e precisamente:

- a) deve dichiarare e dimostrare di non perseguire scopo di lucro, attraverso l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- b) deve aver svolto comprovata attività di coordinamento di enti coordinati, da almeno una annualità che precede quella per la quale viene presentata istanza del contributo;
- c) non deve trovarsi in alcuna delle cause ostative alla percezione del contributo, sulla base della dichiarazione di cui all'Elenco al comma 3 del presente articolo;
- d) deve dichiarare, in sede di istanza, un minimo di enti coordinati operativi, tale da garantire le funzioni di coordinamento in almeno cinque regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di cui almeno una regione del Mezzogiorno. Gli enti coordinati devono essere dotati di accreditamento regionale alla formazione e devono dimostrare di aver realizzato almeno 100 ore di unità di durata standard di formazione, nell'ambito dell'attività formativa dichiarata/attestata
- e) deve possedere una struttura tecnica e organizzativa idonea allo svolgimento delle attività oggetto di contributo, nella misura minima di tre risorse umane, di cui almeno due dipendenti dedicati a tali mansioni, assunti a tempo pieno o part-time per l'intero arco dell'annualità precedente alla presentazione dell'istanza, in applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;
- f) gli enti coordinati di cui alla lettera d) devono essere dotati di accreditamento regionale alla formazione.

Ferma restando l'applicazione diretta dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, al fine di garantire una applicazione graduale e progressiva delle previsioni di cui al presente decreto, i requisiti di cui al comma 4, lettere a), b), d) e f) **entrano in vigore a decorrere dall'annualità 2025**. Il criterio di cui al comma 4 lettera e), **limitatamente all'annualità 2024**, è sostituito dal corrispondente criterio previgente come definito al decimo punto elenco della "Documentazione inerente i requisiti di ammissibilità" nell'allegato del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015

Gli enti coordinati non possono essere presenti in più di una istanza, pena l'inaffidabilità delle istanze.

Il **contributo erogabile** a ciascun ente di coordinamento beneficiario verrà assegnato, previa richiesta formulata, secondo i criteri di seguito elencati:

- a) attività formativa dichiarata/attestata, a cui sarà riservato il **70% delle risorse**;
- b) numero di Regioni e Province autonome nelle quali viene raggiunto un minimo di 6.000 ore annue, a cui sarà riservato il **20% delle risorse**;
- c) numero dei dipendenti dell'ente di coordinamento, superiore alla soglia di cui all'articolo 2, comma 4, lettera e), e comunque fino ad un massimo di due dipendenti per ciascuna Regione e Provincia autonoma per la quale è dichiarata/attestata l'attività formativa, a cui sarà riservato il **10% delle risorse**.

Le **istanze di contributo** dovranno fare riferimento esclusivamente alle **tipologie di attività formative** indicate al comma 2 dell'articolo 3 del decreto.

La **ripartizione del contributo** dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite con un apposito decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 29 gennaio 2024, clicca qui.](#)

19. E-MAIL DEI DIPENDENTI - Il Garante privacy sospende le nuove regole e avvia una consultazione pubblica

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con un comunicato stampa del 27 febbraio 2024, ha reso noto che, con [provvedimento del 22 febbraio 2024, n. 127](#), pubblicato sul proprio sito web istituzionale il 27 febbraio 2024, ha deliberato l'avvio di una procedura di **consultazione pubblica** sul **termine di conservazione dei metadati generati e raccolti automaticamente dai protocolli di trasmissione e smistamento della posta elettronica**.

Ricorda il Garante che, per richiamare l'attenzione su alcuni aspetti che potrebbero essere in contrasto con la disciplina di protezione dei dati e le norme a tutela del lavoratore, ha recentemente pubblicato il [documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati"](#), con cui - in particolare - veniva indicato in 7 giorni, estensibili di 48 ore per comprovate esigenze, il periodo di conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica.

Per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti ricevute, il Garante ha dunque deciso di **differire l'efficacia del documento di indirizzo** e promuovere una consultazione pubblica di 30 giorni sulle forme e modalità di utilizzo che renderebbero necessaria una conservazione dei metadati superiore a quella ipotizzata nel documento di indirizzo.

L'efficacia del documento di indirizzo viene differita al termine della predetta consultazione pubblica all'esito della quale il Garante si riserva di adottare ulteriori determinazioni o, in caso di mancata adozione di ulteriori determinazioni, al sessantesimo giorno successivo la scadenza del termine per la presentazione dei contributi richiesti nell'ambito della consultazione medesima.

Datori di lavoro pubblici e privati, esperti della disciplina di protezione dei dati e tutti i soggetti interessati avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla pubblicazione sulla [Gazzetta ufficiale](#), per inviare al Garante le proprie osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, tramite posta ordinaria all'indirizzo del Garante di Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma o alle caselle di posta elettronica protocollo@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it, indicando nell'oggetto "*Consultazione sul termine di conservazione dei metadati generati e raccolti automaticamente dai protocolli di trasmissione e smistamento della posta elettronica*".

20. AgID - Monitoraggio sulla conformità dei siti web della P.A.

Con un comunicato del 28 febbraio 2024, l'Agenzia per l'Italia digitale informa che dal 28 febbraio 2024 sono **disponibili i risultati delle verifiche automatiche di accessibilità condotte dalla stessa Agenzia**.

Grazie all'applicazione MAUVE++, sviluppata dal CNR-ISTI e potenziata e affinata in collaborazione con AgID, sono stati esaminati oltre 730mila PDF e più di 4 milioni di pagine web relative alla Pubblica Amministrazione.

Il monitoraggio ha interessato i siti web di quasi 20mila Pubbliche Amministrazioni, tra Istituti di Istruzione Statale di ogni ordine e grado (35%), Comuni e loro Consorzi e Associazioni (33%) e altre tipologie di enti (32%), per un totale di **25mila siti valutati**.

Dai dati emersi, risulta che sostanzialmente tutti i PDF presentano almeno un criterio di accessibilità non soddisfatto, mentre **solo l'1% potrebbe risultare correttamente strutturato**.

Nell'ultimo aggiornamento il monitoraggio ha preso in esame anche le dichiarazioni di accessibilità: lo strumento attraverso cui le PA rendono pubblico il risultato dell'autovalutazione di accessibilità dei loro servizi digitali.

Le dichiarazioni di accessibilità pubblicate dal 2020 sono 48.432, di cui 46.463 relative ai siti web.

Secondo quanto dichiarato dalle Pubbliche Amministrazioni nel 2023, il **43% dei servizi web risulta conforme** (nessun errore rilevato), il **56% parzialmente conforme** e l'**1% non conforme**.

Sempre in base a quanto dichiarato dalle Pubbliche Amministrazioni nel 2023, il **35% delle App risulta conforme** (non violerebbe alcun criterio del WCAG), il **63% parzialmente conforme** e il **3% non conforme**.

Ricordiamo che l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’ambito delle iniziative del PNRR ha la responsabilità di realizzare il progetto "**Inclusione dei cittadini: Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali**".

La norma di riferimento per l’accessibilità digitale è la [Legge n. 4 del 9 gennaio 2004](#) (recante "*Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici*"), la quale, all’articolo 7, attribuisce ad AgID il compito di monitorare i siti web e le applicazioni mobile delle PA.

Entro il 23 settembre di ogni anno tutte le Pubbliche Amministrazioni devono aggiornare o pubblicare ex-novo la **dichiarazione di accessibilità** per ciascuno dei siti web e App di cui sono titolari.

In Italia viene redatta e pubblicata utilizzando esclusivamente l’applicazione online <https://form.agid.gov.it>. Ciò garantisce la conformità al modello europeo di dichiarazione di accessibilità.

LINK:

[Per conoscere ulteriori dati di dettaglio e consultare i dati completi disponibili, cliccare QUI.](#)

21. ISTAT - L’ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE - Anno 2022 - Aumentata l’offerta dei servizi online - Da rafforzare la sicurezza informatica

Con un [comunicato stampa del 23 febbraio scorso](#), l’ISTAT rende noto che è stato redatto un rapporto sulle dotazioni tecnologiche disponibili presso le Amministrazioni a sostegno delle attività amministrative interne e dei rapporti con cittadini, imprese e altre Amministrazioni pubbliche.

L’indagine si riferisce al 2022.

Dal rapporto emerge che è **aumentata l’offerta di servizi online degli enti locali**, ma **resta da rafforzare la sicurezza informatica**.

I dati affermano che, nel 2022, l’86,4% delle Regioni e il 70,4% dei Comuni consente di svolgere online l’intero iter, dall’avvio alla conclusione, di almeno un servizio pubblico locale.

Al contempo è **in forte aumento, dal 34,3% del 2018 al 54,2%, l’utilizzo di servizi di cloud computing** da parte delle PA locali.

Inoltre il 74% delle PA locali accede a Internet tramite connessioni veloci (almeno 30 Mbps, Megabit per secondo), mentre raddoppia (35,8%) rispetto al 2018 (17,4%) la diffusione di quelle ultraveloci (almeno 100 Mbps).

E mentre il 5,1% delle PA locali (l’81,8% delle Regioni) ha investito in intelligenza artificiale o analisi dei big data o ha pianificato di farlo nel triennio 2022-2024, **un dato resta allarmante: sette amministrazioni locali su dieci non hanno una gestione codificata degli eventi di sicurezza Ict.**

Emerge poi che, mentre a fine 2018 circa 8 PA locali su 10 erano senza **Responsabile della transizione digitale (RTD)**, a fine 2022 il 72,1% lo aveva nominato al suo interno o in forma associata.

Ricordiamo che al RTD competono tutte le attività operative e i processi di riorganizzazione funzionali alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, all’erogazione di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, al raggiungimento di migliori standard di efficienza, al monitoraggio della sicurezza informatica e questo ruolo richiede competenze specifiche anche tecnologiche.

Nel 2022, la quasi totalità delle pubbliche amministrazioni locali (99,7%) usa pc desktop e il 76,7% anche **pc portatili** (63,4% nel 2018).

Aumenta la quota di PA locali nelle quali il personale ha partecipato ad attività formative in ICT (si passa dal 16,9% del 2018 al 23,9% del 2022). Contestualmente si osserva una quota maggiore di dipendenti che hanno seguito corsi di formazione ICT (23,5% nel 2022 e 9,5% nel 2018).

LINK:

[Per consultare il testo integrale del rapporto, cliccare QUI.](#)

22. ZES - Dai commercialisti un quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2023 e delle opportunità future

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento dal titolo **“Le zone economiche speciali, quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2023 e delle opportunità future”**.

Le **Zone Economiche Speciali (ZES)**, in Italia, sono state istituite nel 2017, al fine di favorire lo sviluppo delle imprese presenti e l'insediamento di nuove attività nelle regioni del Mezzogiorno, tramite semplificazioni degli adempimenti amministrativi e burocratici, agevolazioni fiscali e doganali.

Il percorso attuativo delle ZES è stato così complesso da renderle completamente operative solo tra il 2021 e 2022, vedendo, infatti, solo nell'estate del 2022 l'apertura dello "sportello unico digitale" (SUD).

Dal 1° gennaio 2024, è stata istituita una Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che andrà a sostituire le attuali 8 ZES.

Il documento fornisce alcune informazioni di base e spunti operativi, con particolare riferimento alle agevolazioni relative gli investimenti realizzati nel 2023 e introduce altresì il tema della nuova ZES Unica, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

23. ACN E GARANTE PRIVACY - Linee Guida in materia di conservazione delle password - Disponibili le FAQ

Il Garante per la protezione di dati personali **risponde ad alcune FAQ** in merito al provvedimento rilasciato, di concerto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nel dicembre scorso sulle linee guida da adottare per la conservazione delle password.

Ricordiamo che, con **provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023**, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le **[“Linee Guida Funzioni Crittografiche – Conservazione delle Password”](#)**, riguardanti misure di attuazione del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi in materia di sicurezza del trattamento, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Le password giocano un ruolo determinante nel proteggere la vita delle persone nel mondo digitale. Ed è proprio con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza, sia dei fornitori di servizi digitali sia degli sviluppatori di software, che **nel dicembre 2023 l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** e il **Garante per la protezione dei dati personali** hanno messo a punto specifiche **[linee guida in materia di conservazione delle password](#)**, fornendo importanti indicazioni sulle misure tecniche da adottare.

Molte violazioni dei dati personali sono infatti strettamente collegate alle modalità di protezione delle password. Troppo spesso furti di identità sono causati dall'utilizzo di credenziali di autenticazione informatica archiviate in database non adeguatamente protetti con funzioni crittografiche.

Le **linee guida** messe a punto dall'ACN e dal Garante Privacy si rivolgono alle **imprese** nonché alle **amministrazioni** che in qualità di titolari o responsabili del trattamento conservano sui propri sistemi le password degli utenti.

Mediante le linee guida il Garante Privacy e l'ACN vogliono fornire delle **raccomandazioni** sulle funzioni crittografiche ritenute più sicure, almeno al momento, per la **conservazione delle password** così da evitare eventuali violazioni e comportare accessi illeciti, furti di identità, richieste di riscatto o altri tipi di attacchi.

LINK:

[Per accedere alla Linee Guida, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

24. ZFU - Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia - Esonero contributivo anche per il 2024

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, previsto dal 2017 (dall'articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017) a causa dei **danni provocati dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto 2016 nel Centro Italia**, in particolare nei comuni compresi nella Zona franca urbana istituita all'indomani degli stessi eventi, **è stato esteso a tutto il 2024** dall'articolo 17-ter, del D.L. n. 215/2023, convertito dalla L. n. 18/2024 (*Milleproroghe*).

Lo ricorda l'INPS con il **messaggio n. 927 del 4 marzo 2024**, nel quale evidenzia che i beneficiari dell'esenzione, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime *de minimis* in materia di aiuti di Stato, possono utilizzare gli eventuali crediti verso l'erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all'Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024).

La competenza, in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in questione, è del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In merito alla modalità di fruizione dei benefici, l'INPS rimanda, poi, alle indicazioni operative fornite con la propria [circolare n. 28 del 29 marzo 2019](#).

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 927/2024, cliccare QUI.](#)

25. TAXI - ENNESIMO RICHIAMO DELL'ANTITRUST - Aumentare il numero delle licenze e la flessibilità dei turni

Continua l'attività dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel settore del servizio taxi.

Con un comunicato del 6 marzo 2024, l'AGCM ricorda che già ad agosto del 2023 aveva inviato una prima richiesta di informazioni ai Comuni di **Milano, Napoli e Roma** e alle principali cooperative e piattaforme per la prenotazione dei taxi al fine di valutare le condizioni di fornitura del servizio e far luce sui gravi disservizi riscontrati dall'utenza.

Terminata l'analisi delle informazioni acquisite, l'Autorità ha inviato una segnalazione ai suddetti tre Comuni in cui venivano evidenziate alcune importanti criticità come:

- la **strutturale insufficienza delle licenze per soddisfare la domanda** (che genera un numero molto elevato di richieste inevase e tempi di attesa eccessivamente lunghi);
- una **diffusa inerzia dei Comuni** nel richiedere alle cooperative di taxi le informazioni necessarie a verificare l'adeguatezza del servizio, con esiti negativi in termini di rilevazione e correzione tempestiva di eventuali criticità; un'eccessiva rigidità del regime dei turni.

Il 17 novembre 2023 l'AGCM ha rivolto un'altra richiesta di informazioni ai Comuni e alle cooperative di taxi di **Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino**.

Nel Comune di Palermo è emersa la strutturale carenza dell'offerta e l'assenza di controlli e di misure di regolamentazione flessibile dei turni, mentre nel Comune di Firenze è risultata la mancanza di un meccanismo di monitoraggio sull'erogazione e sulla qualità del servizio, per cui l'Autorità ha deciso di inviare ai medesimi una segnalazione in cui sono state evidenziate tali criticità.

Inoltre, per migliorare l'efficienza e la qualità del servizio taxi, l'Antitrust propone l'adozione di alcune misure correttive:

- occorre **adeguare il numero delle licenze** alla domanda spingendo **l'aumento oltre il tetto del 20%** fissato in via straordinaria dal D.L. n. 104/2023 (c.d. *Decreto Asset*), convertito dalla L. n. 136/2023, all'uopo adottando in tempi brevi i bandi di concorso pubblico per l'assegnazione delle nuove licenze;

- occorre rendere stabile ed effettivo il **monitoraggio sulla qualità del servizio**, richiedendo, almeno annualmente, alle cooperative di taxi le informazioni necessarie per stabilire se il numero di licenze attive sia sufficiente a soddisfare la domanda, rendendo pubblico l'esito del monitoraggio.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del 6 marzo 2024, cliccare QUI.](#)

26. CONSIGLIO DI STATO - STOP ai cartelloni con i prezzi medi della benzina

L'obbligo di esporre cartelli con il prezzo medio su base regionale, sia settimanalmente che quotidianamente è «**un onere di pubblicizzazione obiettivamente sproporzionato** rispetto al fine perseguito e **gravemente ingiusto a danno di operatori** che agiscono in regime di libera concorrenza e che già sono sottoposti ad un dovere di informativa completa presso il punto vendita» che **non dà alcun concreto vantaggio né informazione utile all' homo oeconomicus**.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la Sentenza n. 1806 del 23 febbraio 2024, dichiarando così l'illegittimità della previsione contenuta nel decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023, che stabiliva l'obbligo giornaliero per i distributori di carburante di esporre il prezzo medio sui cartelloni.

La norma in questione è **contenuta nell'art. 7 del D.M. 31 marzo 2023**, recante "*Modalità dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione*".

Secondo la previsione in esame, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante hanno l'obbligo di esporre "con adeguata evidenza" un cartellone riportante i prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, e devono **assicurarne l'aggiornamento con frequenza giornaliera**.

Gli esercenti dovevano esporre i prezzi medi entro le ore 10,30, se l'orario di apertura era precedente o contestuale alle ore 8,30; qualora l'orario di apertura fosse stato successivo alle ore 8,30, gli esercenti dovevano esporre i prezzi medi entro le due ore successive all'apertura; in caso di apertura 24 ore su 24, gli esercenti dovevano esporre i prezzi medi entro le ore 10,30.

Ebbene, il Consiglio di Stato, con sentenza del 23 febbraio 2024, n. 1806, ha stabilito l'illegittimità dell'art. 7 del D.M. 31 marzo 2023, in riferimento alla previsione dell'obbligo giornaliero di esposizione del cartello con i prezzi medi del carburante, poiché tale obbligo non è sancito dalla legge.

Di conseguenza, i distributori di carburante non saranno più gravati dall'obbligo quotidiano di aggiornamento dei prezzi medi sui cartelloni.

Tuttavia, se è stato annullato l'articolo 7 del decreto, stessa sorte non ha avuto l'articolo 6, che invece richiede ugualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy di pubblicare il prezzo medio con frequenza giornaliera nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Si attendono chiarimenti in merito.

Ricordiamo che, in precedenza, con [sentenza n. 16777/2023, pubblicata il 10 novembre 2023](#), il TAR per il Lazio accoglieva il ricorso presentato da due Federazioni e da alcune imprese, annullando, per l'effetto, il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023.

Avverso la sentenza del TAR per il Lazio n. 16777/2023 proponeva appello il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

27. PASSAPORTI - Poste Italiane in aiuto delle Questure

Tempi biblici per il rilascio di un passaporto e allora le Questure chiedono aiuto a Poste italiane con il Progetto Polis !

Il **Progetto Polis**, lanciato a gennaio dello scorso anno, trasforma gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno Sportello unico per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto di 15mila abitanti.

Il progetto è finanziato con risorse del piano complementare al PNRR (DI 59/2021) con 800 milioni di euro e per circa 400 milioni a carico di Poste Italiane.

Con un comunicato del 1° marzo 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha reso noto che dal prossimo **11 marzo** prenderà il via la fase sperimentale in provincia di Bologna, a San Pietro in Casale e Toscanella (frazione di Dozza), in vista della progressiva estensione a tutto il territorio nazionale del nuovo servizio di **richiesta e rinnovo dei passaporti negli uffici postali** dei Comuni con una popolazione inferiore a 15 mila abitanti.

Grazie alla Convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle imprese e del made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni inclusi nel progetto Polis potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello dell'ufficio postale, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali Polis, nei quali è possibile ritirare **certificati anagrafici e di stato civile, certificati previdenziali, certificato per le pratiche di volontaria giurisdizione**.

Nei prossimi mesi sarà possibile fare richiesta della carta di identità elettronica e dei servizi dell'Agenzia delle entrate.

I nuovi servizi sono forniti dagli Uffici Postali allo sportello, nelle sale dedicate o tramite totem digitali che permetteranno al cittadino di eseguire le richieste in modalità self.

LINK:

[Per saperne di più dal sito di Poste italiane, cliccare QUI.](#)

28. VIA ALLA SPERIMENTAZIONE DEL TRIBUNALE ONLINE - Dal 1° marzo in 7 città italiane

Dal 1 Marzo 2024 è stata avviata la sperimentazione del **Tribunale online** presso i Tribunali di **Catania, Catanzaro, Marsala, Napoli Nord, L'Aquila, Trento, Verona**.

Il progetto sperimentale del Ministero della Giustizia che mette a disposizione dei cittadini una piattaforma per la gestione dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

I servizi verranno progressivamente estesi ai Tribunali di tutto il territorio nazionale.

L'iniziativa rientra tra le linee di intervento previste dai lavori della "Commissione interministeriale per la giustizia nel Sud", ed è stata finanziata nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) governance 2014-2020 – REACT EU e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, in coerenza con le priorità indicate dal PNRR.

L'obiettivo della piattaforma Tribunale Online è offrire ai cittadini e all'utenza qualificata strumenti digitali per semplificare l'accesso alla giustizia, riducendo l'affluenza presso le cancellerie.

Accessibile da qualsiasi dispositivo e raggiungibile dagli indirizzi, la piattaforma è costituita di 2 sezioni: un'area pubblica informativa e una riservata dispositiva.

All'interno dell'area riservata è possibile:

- **depositare autonomamente le istanze nell'ambito di alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione** (per i quali non è previsto l'obbligo dell'assistenza legale) e
- **monitorare tutte le fasi del procedimento.**

Dal 1° marzo 2024 sulla piattaforma dei Tribunali online, per le 7 sedi prescelte è possibile accedere a questi procedimenti, con il deposito telematico:

- **amministrazione di sostegno** (art. 473-bis c.p.c.);
- **gestione dell'eredità giacente e nomina del curatore** (art. 782 c.p.c.);
- **richiesta di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione in favore di minori** (art. 320, 374 c.p.c.);
- **autorizzazione al rilascio di passaporto o documento valido per l'espatrio per figli minori** (art. 3, lett. a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185).

La piattaforma è aperta anche alla **consultazione** molteplici procedimenti nell'ambito della volontaria giurisdizione.

La piattaforma è aperta anche alla consultazione molteplici procedimenti nell'ambito della volontaria giurisdizione.

I servizi attivi sul portale sono in costante aggiornamento. Alla data del 1° marzo sono attivi queste possibilità:

- **Atti notori e asseverazioni** (Dichiarazioni giurate su fatti notoriamente conosciuti e certificazioni di verità o conformità di traduzioni o perizie)
- **Esecuzioni** (Servizi relativi alle esecuzioni civili (vendite giudiziarie immobiliari e mobiliari, pignoramenti, sfratti, espropriazioni)
- **Fallimenti e procedure concorsuali** (Servizi relativi alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordati preventivi)
- **Successioni** (Servizi relativi alla materia successoria (accettazione eredità con beneficio di inventario, rinuncia all'eredità, eredità giacenti, ecc.).
- **Tutela del minore** (Servizi relativi alla tutela di minori (autorizzazioni a compiere atti di straordinaria amministrazione, richiesta di un documento valido per l'espatrio, ecc.)
- **Tutela della persona** (Servizi relativi alla tutela della persona (amministrazione di sostegno, tutele e curatele, ecc.).

LINK:

[Per accedere al Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla Piattaforma dedicata, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul servizio offerto, cliccare QUI.](#)

29. Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) - Direttiva dal Dipartimento per la trasformazione digitale

Con decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale è stata emanata la direttiva con cui vengono forniti gli **indirizzi operativi per l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati («PDND»)** di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo n. 82/2005 («CAD»).

Della pubblicazione della direttiva ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024](#).

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile **l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici** per le seguenti finalità:

- a) favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici e dalle società a controllo pubblico;
- b) favorire la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi;
- c) favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

Il Dipartimento accompagna gli enti nel processo di trasformazione digitale necessario per abilitare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Per fare questo, il Dipartimento ha lavorato, congiuntamente con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), alla creazione del nuovo Modello d'interoperabilità e dei requisiti della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati, PDND**, attiva da Ottobre 2022, la cui realizzazione e gestione è affidata alla società PagoPA Spa.

Gli indirizzi operativi per l'utilizzo della PDND sono contenuti nella Direttiva "*Misure per l'attuazione dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*", emanata con il citato decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale il 5 dicembre 2023.

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva, cliccare QUI.](#)

30. MEDICINALI VENDUTI ONLINE - La Corte di Giustizia UE ne precisa le condizioni - Lecito mettere in contatto farmacisti e clienti per vendere online farmaci

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la **sentenza del 29 febbraio 2024 emessa nella causa C-606/21**, interviene a precisare le condizioni in presenza delle quali è possibile ricorrere alla **vendita a distanza di medicinali senza prescrizione**, dove si precisano le condizioni alle quali uno Stato membro può vietare un servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali.

La causa prende origine da un procedimento avente a oggetto una società che gestiva un sito internet sul quale era possibile **comprare farmaci** per i quali non era richiesta la prescrizione medica.

La società ospitava sul proprio sito le **vetrine virtuali di diverse farmacie**, da dove erano venduti al pubblico anche farmaci *senza obbligo di prescrizione* (SOP) e i farmaci *da banco* (o OTC, dall'inglese "*Over The Counter*", sul banco).

In sostanza, sul sito internet della società era presente un **catalogo** preregistrato dei **prodotti** messi a disposizione, il cliente selezionava i prodotti che voleva acquistare e, successivamente, **l'ordine effettuato veniva inviato alle farmacie** di cui la società ospitava il sito.

Per quanto riguardava il **pagamento** del prezzo, questo avveniva mediante un **sistema unico** comune a tutte le farmacie facente capo a un **apposito conto corrente**.

Uno dei sindacati delle farmacie francesi, UDGPO (*Union des groupements de pharmaciens d'officine*), ha contestato la legittimità di tale attività, ritenendo che il servizio fornito dalla società tramite il suo sito web faceva partecipare quest'ultima al **commercio elettronico di medicinali**, in palese contrasto, pertanto, con la normativa nazionale francese, che vieta la vendita di medicinali da parte di persone prive della qualifica di farmacista.

La questione approda avanti la Corte di Appello di Parigi che solleva questione di pregiudizialità comunitaria chiedendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea «*da un lato, se l'attività della Doctipharma sia un servizio della società dell'informazione e, dall'altro, se il diritto dell'Unione consenta agli Stati membri di vietare la fornitura di un tale servizio, che consiste nel mettere in contatto, tramite un sito web, farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica*».

Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia precisa che il servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e potenziali pazienti per la vendita di medicinali **rientra nella nozione di "servizio della società dell'informazione"** ai sensi del diritto dell'Unione.

La Corte precisa poi che:

- qualora si ritenga che **il prestatore che non possiede la qualifica di farmacista** proceda egli stesso alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione, **lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore può vietare la fornitura di tale servizio;**
- se, al contrario, **il prestatore si limita**, mediante una prestazione propria e distinta dalla vendita, a **mettere in contatto venditori e clienti**, **gli Stati membri non possono vietare tale servizio** per il motivo che la società di cui trattasi partecipa al commercio elettronico di vendita di medicinali senza avere la qualifica di farmacista.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della Corte di Giustizia UE e scaricare il testo integrale della sentenza, cliccare QUI.](#)

31. VALORE PROBATORIO DELLA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA - Intervento della Corte di Giustizia UE - La firma elettronica qualificata va assimilata alla firma autografa

L'articolo 25 [Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#), del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, deve essere interpretato nel senso che i giudici degli Stati membri, **qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, punto 12**, di tale regolamento, **sono tenuti a riconoscere alla firma elettronica qualificata un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa nell'ambito di quanto previsto dal sistema giuridico nazionale pertinente per tale firma autografa.**

Lo stabilisce la [Corte di Giustizia dell'Unione europea, Decima Sezione, con la Sentenza 29 febbraio 2024, causa C-466/22](#), emanata, in sostanza, in risposta ad un preciso quesito posto dal giudice del rinvio della Bulgaria:

se l'articolo 25 del regolamento n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che esso impone ai giudici degli Stati membri di ammettere che l'esistenza e l'invocato status di autore di una firma elettronica qualificata debbano essere considerati accertati in modo incontestabile qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, punto 12, di tale regolamento, o se detti giudici siano tenuti a riconoscere l'esistenza di un valore probatorio di tale firma unicamente nell'ambito di quanto previsto dal sistema giuridico nazionale pertinente per una firma autografa.

Innanzitutto vediamo cosa stabilisce il citato articolo 25:

“Articolo 25 - Effetti giuridici delle firme elettroniche

1. A una firma elettronica **non possono essere negati gli effetti giuridici** e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
2. **Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.**
3. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è **riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.**”.

Richiamando la [sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt, C 362/21, EU:C:2022:815](#), viene, anzitutto, precisato che l'articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 - stabilendo che la «**firma elettronica qualificata**», è una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche - **prevede tre requisiti cumulativi** affinché una firma elettronica possa essere considerata una «**firma elettronica qualificata**».

In **primo luogo**, la firma deve essere una «**firma elettronica avanzata**», la quale, conformemente all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento, **deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 26 dello stesso**, e precisamente:

- a) è connessa unicamente al firmatario;
- b) è idonea a identificare il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

In **secondo luogo**, la firma **deve essere creata mediante un «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata»**, il quale, conformemente all'articolo 3, punto 23, di detto regolamento, **deve soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II al medesimo regolamento.**

In **terzo luogo**, la firma **deve basarsi su un «certificato qualificato di firma elettronica»**, ai sensi dell'articolo 3, punto 15, del regolamento n. 910/2014, ossia un **certificato rilasciato da un «prestatore di servizi fiduciari qualificato»** e che sia conforme ai requisiti di cui all'allegato I a tale regolamento.

Va inoltre ricordato che, sempre secondo la sentenza del 20 ottobre 2022, l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 **non vieta ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche**, ma stabilisce un principio generale che **vieta a detti giudici di rifiutare gli effetti giuridici e il valore probatorio delle firme elettroniche in procedimenti giudiziari per il solo motivo che tali firme si presentano in forma elettronica.**

Infine, l'interpretazione menzionata al punto precedente della presente sentenza è confortata dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 910/2014, letto alla luce dei considerando 21 e 49 di quest'ultimo, da cui risulta che **spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche**. L'unica eccezione a tal riguardo risiede nel requisito, previsto all'articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento, secondo cui **una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa**, creando così, **a favore della sola firma elettronica qualificata, una presunzione di «assimilazione» alla firma autografa**,

In conclusione, **spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche**, comprese le firme elettroniche qualificate, **purché sia rispettata l'assimilazione della firma elettronica qualificata alla firma autografa**, prevista all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 910/2014.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 febbraio 2024, nella causa C-466/22, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) INTERVENTI CONDOMINIALI E OPZIONI BONUS EDILIZI - DOPPIA PROROGA

L'Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 22 febbraio scorso, rende noto che per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali il termine ultimo per la comunicazione **slitta dal 16 marzo al 4 aprile 2024**.

La proroga è stabilita con un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2024, Prot. n. 53174/2024**.

Con un secondo **provvedimento del 21 febbraio 2024, Prot. n. 2024/53159** viene disposta sempre al 4 aprile 2024, la scadenza per tutti i contribuenti che devono comunicare all'Agenzia le opzioni (sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023.

La stessa proroga è concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruitive delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

2) NASpI e DIS-COLL" - Dal 1° marzo domanda solo su piattaforma unica

Novità in arrivo per le **domande di NASpI** (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) e **DIS-COLL 2024**. Va avanti la sperimentazione della procedura semplificata su piattaforma ad hoc, che da marzo diventerà **l'unica modalità di invio istanze** per entrambe le indennità di disoccupazione.

Lo annuncia l'INPS con il **messaggio n. 804 del 23 febbraio 2024**, spiegando che "a partire dal 1° marzo 2024, la nuova procedura diventerà la **modalità esclusiva di presentazione delle domande** di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il *Contact Center* e gli Istituti di Patronato".

Viene, inoltre, specificato che la nuova procedura, nel guidare l'utente alla compilazione della domanda attraverso una sequenza di passaggi, suggerisce al richiedente il tipo di prestazione di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL) da richiedere in funzione della tipologia di contratto dell'ultimo rapporto di lavoro.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 804/2024, cliccare QUI.](#)

3) ISTAT - Pubblicati indici dei prezzi al consumo relativi a Gennaio 2024

Con [comunicato del 22 febbraio 2024](#), l'ISTAT rende noto **l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI, senza tabacchi) per il mese di gennaio 2024**.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento di 0,3% su base mensile e di 0,8% su base annua.

L'accelerazione su base tendenziale dell'inflazione è dovuta principalmente alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,7% a +4,2%) e dei Beni alimentari non lavorati (da +7,0% a +7,5%) e all'attenuarsi della flessione dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da -41,6% a -20,6%); per contro, il maggiore contributo al contenimento dell'inflazione si deve al rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi all'abitazione (da +4,2% a +2,8%) e dei Beni durevoli (da +1,5% a +0,7%).

L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta (da +3,1% a +2,7%) come anche quella al netto dei soli beni energetici (da +3,4% a +3,0%).

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'ISTAT, cliccare QUI.](#)

4) UNIONCAMERE ECONOMIA & IMPRESE - Il magazine delle Camere di commercio

Unioncamere Economia & Imprese è il nuovo magazine delle **Camere di commercio italiane**: un giornale digitale con articoli e contenuti sulle attività di Unioncamere, delle Camere di commercio, con una redazione diffusa che consente di attingere ai contributi scritti e video dai vari uffici stampa delle Camere di commercio italiane.

Un mensile che per sua natura diventa punto di incontro e confronto dell'intero sistema camerale, capace di rappresentare tutte le attività realizzate.

LINK:

[Per consultare il n. 1/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per restare aggiornato e ricevere il magazine mensilmente, compila l'apposito modulo, cliccando QUI.](#)

5) LAVORATORI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Rimborso indennità di malattia per l'anno 2023 – Documentazione entro il prossimo 31 marzo

Con un comunicato del 23 febbraio scorso, la Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative comunica che entro il **31 marzo 2024**, a pena di decadenza, dovrà essere trasmessa la documentazione per beneficiare del rimborso dell'indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale, anno di competenza 2023.

I modelli predisposti (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, Tabella oneri) dovranno essere trasmessi, a firma del rappresentante legale, mediante PEC al seguente indirizzo: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it.

LINK:

[Per accedere al comunicato e scaricare la modulistica predisposta, cliccare QUI.](#)

6) PASSAPORTO ELETTRONICO A DOMICILIO - Cambia il costo del servizio a carico del richiedente

Il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, **passa da euro 9,05 a euro 9,53**.

L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore postale addetto alla consegna.

Lo smarrimento, ovvero qualsiasi altro episodio di mancata consegna del plico contenente il passaporto, dà luogo ad un **indennizzo pari a euro 50,00** che, previa presentazione di apposito reclamo, verrà corrisposto direttamente dalla società che gestisce la stessa consegna a domicilio.

Lo ha stabilito il Ministero dell'interno con il [decreto 6 ottobre 2023](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2024, che ha abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 17 settembre 2019, che aveva fissato l'importo a 9,05 euro, recependo così una nota di Poste italiane del 24 luglio 2023 che comunicava una variazione delle condizioni economiche della posta assicurata e del servizio cd «contrassegno».

LINK:

[Per tutte le informazioni sul rilascio del passaporto da sito della Polizia di Stato, cliccare QUI.](#)

7) ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) - Calendario dei pagamenti e gestione delle domande

L'INPS, con **Messaggio n. 835 del 26 febbraio 2024**, riepiloga il calendario per i pagamenti dell'Assegno di inclusione (ADI) e fornisce alcune istruzioni per la gestione delle domande presentate.

Il 27 febbraio 2024 sono previsti i pagamenti della mensilità di febbraio 2024 per i nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione che hanno presentato domanda entro il mese di gennaio 2024 e che hanno ricevuto i primi pagamenti il 26 gennaio o il 15 febbraio scorsi.

Si riporta di seguito il calendario dei pagamenti delle rate successive alla prima (c.d. rinnovi) per i prossimi mesi: martedì 27 febbraio 2024; mercoledì 27 marzo 2024; venerdì 26 aprile 2024; martedì 28 maggio 2024; giovedì 27 giugno 2024; sabato 27 luglio 2024.

Entro il 29 febbraio sarà disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell'INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente **potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell'esito, o presentare ricorso giudiziario.**

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 835/2024, cliccare QUI.](#)

8) AGENZIA DELLE ENTRATE - Approvato il modello 770/2024

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento del 26 febbraio 2024, n. 61647**, ha approvato il modello 770/2024 per l'anno di imposta 2023, con le Istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2023 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale o operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta. Il modello 770/2024 è altresì utilizzato per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Infine, il Modello 770 deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento, il modello e le istruzioni per la compilazione, cliccare QUI.](#)

9) LAVORI FATICOSI E PESANTI - Domanda per il riconoscimento dei requisiti entro il prossimo 1° maggio

L'INPS, con il **messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024**, fornisce le istruzioni per la presentazione, **entro il 1° maggio 2024**, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2025.

In particolare sono interessati i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.**

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 812/2024, cliccare QUI.](#)

10) CNDCEC - IN CONSULTAZIONE IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), nella seduta del 22 febbraio scorso, ha approvato la proposta di **nuovo Codice deontologico**, disponendo che la stessa sia posta in **pubblica consultazione**, al fine di acquisire eventuali osservazioni degli iscritti, dei Consigli degli Ordini e dei Consigli di disciplina, prima di procedere alla sua definitiva approvazione entro il prossimo mese di marzo.

Lo rende noto lo stesso Consiglio nazionale con **l'informativa 22 del 26 febbraio /2024.**

Diverse le novità presenti nel documento. Tra le più rilevanti quelle relative a equo compenso, sanzione unica per violazioni plurime e rapporti tra colleghi, utilizzo dei social network, abusivismo professionale e pubblicità.

Chi intenda partecipare alla consultazione può inviare le osservazioni **entro il prossimo 10 marzo** all'indirizzo mail consultazionecodicedeontologico2024@commercialisti.it.

LINK:

[Per consultare il testo del nuovo Codice deontologico posto in pubblica consultazione, cliccare QUI.](#)

11) ANPAL HA CESSATO LE SUE ATTIVITA' - E' SUBENTRATA SVILUPPO LAVORO ITALIA S.P.A.

Dal 1° marzo Anpal e Anpal Servizi hanno cessato la propria operatività.

Da questa data infatti è entrato in vigore il [D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230](#), recante il "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*", contenente, tra l'altro, **la soppressione di ANPAL** (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro).

Il provvedimento si inserisce nell'ambito di una più generale **riforma della governance del lavoro** da parte del Ministero, attribuendo alla società Sviluppo Lavoro Italia il ruolo di **cerniera tra Stato e Regioni** in una materia cruciale per lo sviluppo del Paese, con il compito di svolgere un ruolo propulsivo, articolato e profondo per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche attive nazionali e regionali.

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è **soggetto in house** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La società sarà il **"braccio operativo"** del Ministero del lavoro per favorire un migliore sviluppo delle politiche attive del lavoro attraverso forme di integrazione tra programmazione nazionale e regionale dei Fondi europei e il mercato del lavoro.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero del lavoro, cliccare QUI.](#)

12) AVVISO - Episodi di utilizzo indebito del nome e del logo della Banca d'Italia e della UIF

È stata rilevata l'esistenza di tentativi di truffe realizzate attraverso l'utilizzo di documenti, indirizzi di posta elettronica o pagine web che contengono indebitamente il nome e il **logo della Banca d'Italia e dell'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF)**, anche con richieste di pagamento pretestuosamente riconducibili alle attività svolte dalle stesse Istituzioni: a titolo esemplificativo, richieste di commissioni per finalità antiriciclaggio, oneri fiscali o spese per consentire l'accredito di somme di denaro.

La Banca d'Italia e la UIF sono completamente estranee a tali iniziative; si invita pertanto a diffidarne e a non fornire alcuna risposta alle richieste eventualmente ricevute.

La Banca d'Italia e la UIF segnalano gli episodi della specie alle Autorità competenti, riservandosi ogni altra iniziativa a tutela delle proprie ragioni e della propria immagine.

LINK:

[Per accedere al comunicato della Banca d'Italia e UIF, cliccare QUI.](#)

13) ISTITUITA L'AUTORITA' GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è **istituita l'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»**, che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal presente decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18,

Lo prevede il **Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, che ha delegato il Governo ad adottare, entro il 15 marzo 2024, uno o più decreti legislativi per la "revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 23 Febbraio al 6 Marzo 2024)**

1) D.P.C.M. 15 dicembre 2023: Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Legge 21 febbraio 2024, n. 15: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023. (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

3) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia - Decreto 7 febbraio 2024: Istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'interno - Decreto 6 ottobre 2023: Rideterminazione dell'importo dell'onere a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Legge 22 febbraio 2024, n. 17: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

6) Legge 23 febbraio 2024, n. 18: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

7) Ministero della salute - Decreto 15 febbraio 2024: Approvazione dell'elenco delle officine che alla data del 14 febbraio 2024 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) D.P.R. 27 dicembre 2023, n. 231: Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

10) D.P.C.M. 26 gennaio 2024: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

11) Ministero de lavoro e delle politiche sociali - Decreto 27 dicembre 2023: Modalità di utilizzo della carta di inclusione. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

12) Ministero de lavoro e delle politiche sociali - Decreto 29 gennaio 2024: Aggiornamento della procedura delineata dal decreto 14 aprile 2015, recante «Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987». (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

13) Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20: Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo. (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 23 Febbraio al 6 Marzo 2024)

1) Regolamento (UE) 2024/741 del Consiglio del 20 febbraio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 23 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Raccomandazione (UE) 2024/736 della Commissione del 1° marzo 2024 su un codice di buone pratiche relativo al coinvolgimento dei cittadini per la valorizzazione delle conoscenze. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 5 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Raccomandazione (UE) 2024/774 della Commissione del 1° marzo 2024 su un codice di buone pratiche relativo alla co-creazione tra industria e mondo accademico per la valorizzazione delle conoscenze. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 5 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)